Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 luglio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1975, n. 290.

Regolamento di attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1973, n. 349, recante modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, il regolamento di esecuzione della legge 12 giugno 1973, n. 349.

Il regolamento predetto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 102

Art. 1.

Nomina dei presentatori

Il notaio o l'ufficiale giudiziario che intendono avvalersi di uno o più presentatori devono presentare, al presidente della corte di appello o al presidente del tribunale delegato nella circoscrizione dei quali ha sede il rispettivo ufficio, domanda con sottoscrizione e corredata della documentazione o delle dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3 della legge, della dichiarazione sottoscritta dagli aspiranti presentatori di accettazione della nomina e della loro eventuale nomina per altri pubblici ufficiali, nonchè, qualora sia richiesta la nomina di più presentatori, oltre il secondo, del parere motivato del consiglio notarile o del dirigente dell'ufficio giudiziario.

La stessa persona può essere nominata presentatore per non più di due pubblici ufficiali, anche di categorie diverse, ciascuno dei quali deve presentare distinta domanda. Sono consentite deroghe, sentiti i pareri delle rispettive categorie di cui all'art. 10, secondo comma, della legge, se ritenute necessarie in base al numero medio dei protesti, all'effettiva presenza di pubblici ufficiali abilitati e ad ogni altro utile elemento.

Il presidente della corte di appello o il presidente del tribunale provvedono sulla domanda in calce alla stessa con decreto la cui pubblicazione è fatta a cura del pubblico ufficiale richiedente, salvo il caso di revoca di ufficio, per il quale provvede il cancelliere competente. Il provvedimento viene portato a conoscenza del presentatore mediante comunicazione dal cancelliere.

Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono sostenute in ogni caso dal pubblico ufficiale richiedente.

Art. 2.

Incompatibilità del presentatore

Il presentatore non può eseguire atti di sua competenza ai quali siano interessati egli stesso, il di lui coniuge o i parenti ed affini in linea retta, in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusi.

Art. 3.

Verbale di protesto

I pubblici ufficiali, che si avvalgono del presentatore debbono redigere in ogni caso l'atto di protesto nei termini utili per la levata.

Nel verbale deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale l'accesso è stato eseguito qualora l'interpellato lo abbia richiesto al presentatore o qualora nel luogo indicato per il pagamento questi non abbia trovato alcuna persona.

Art. 4.

Modalità di presentazione di titoli

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, e gli enti che svolgono un'attività di vendita al dettaglio devono affiggere all'esterno l'orario di apertura e di chiusura e l'indicazione del giorno o della mezza giornata di riposo settimanale.

Qualora dal titolo non risulti la natura dell'esercizio ma all'esterno dell'esercizio sia stata effettuata l'affissione di cui al comma precedente, il pubblico ufficiale annota l'accesso sul retro della cambiale e provvede alla presentazione del titolo nel giorno immediatamente successivo non festivo.

Ai fini della levata del protesto nelle ipotesi di cui ai casi precedenti, il giorno di riposo settimanale, anche parziale, è equiparato al giorno festivo.

Art. 5.

Titolo domiciliato

Nel caso che il debitore si sia avvalso della facoltà di indicare la propria residenza, prevista dall'art. 6 della legge, l'accesso e l'eventuale protesto devono essere eseguiti esclusivamente al domicilio eletto.

Qualora la domiciliazione sia stata effettuata presso l'agenzia di un istituto di credito sfornita di cassa cambiali, si intende effettuata presso la sede principale dello stesso istituto.

Art. 6.

Modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali, del versamento delle somme riscosse e di riconsegna dei titoli protestati.

Le distinte dei titoli consegnati devono contenere anche la numerazione progressiva dei titoli stessi. Le aziende committenti, all'atto della ricezione delle somme riscosse dai pubblici ufficiali, rilasciano elenco con il solo riferimento numerico contenuto nella distinta dei titoli, cui le somme stesse si riferiscono. Analogo elenco deve essere rilasciato per i titoli protestati.

Le distinte e gli elenchi indicati nel comma precedente debbono essere conservati dalle aziende e dai pubblici ufficiali per un periodo di anni tre, anche sotto forma di microfilm.

Per il ritiro dei titoli, per i versamenti delle somme e per la riconsegna dei titoli protestati, nessun compenso è dovuto ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.

Art. 7.

Controllo del consiglio notarile

Ai fini del controllo del servizio dei protesti, il presidente del consiglio notarile può richiedere ai singoli notai l'elenco degli effetti affidati loro per il protesto dalle aziende di credito in un determinato giorno o, se lo ritiene necessario, in un determinato periodo di tempo.

Il presidente del consiglio notarile o un membro del consiglio notarile da lui delegato, hanno la facoltà di effettuare, previa autorizzazione del competente procuratore della Repubblica, salvo l'intervento sostitutivo del Ministero, ispezioni straordinarie del repertorio di cui all'art. 13 della legge e di apporvi il visto.

Art. 8.

Ripartizione delle cambiali e dei titoli di credito equiparati

Nei procedimenti di ripartizione concordata o determinata dei titoli, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari partecipano con un rappresentante per ciascuna categoria eletto fra gli appartenenti alla sede cui si riferisce la ripartizione, i notai partecipano con il presidente del consiglio notarile del distretto e ciascuna azienda di credito partecipa con il dirigente avente potere di rappresentanza o con un suo delegato. Essi sono sentiti dal presidente della corte di appello o dal presidente del tribunale separatamente o congiuntamente, per iscritto o oralmente. La ripartizione concordata o determinata resta in vigore fino a quando non risultino intervenuti elementi nuovi tali da alterarne l'equilibrio.

Le aziende di credito, quando il pagamento o l'accettazione del titolo deve eseguirsi in uno dei comuni non sede di ufficio notarile o giudiziario esercitano, prima della ripartizione dei titoli, la scelta inerente all'incarico del protesto fra segretario comunale ed i pubblici ufficiali delle altre categorie e comunicano le loro decisioni all'ufficio giudiziario competente a disporre la ripartizione.

Le aziende di credito, in tutti i casi di indisponibilità, per qualsiasi ragione, di una delle categorie di pubblici ufficiali, possono incaricare per il protesto le altre categorie disponibili.

L'assegnazione dei titoli ai singoli soggetti nell'ambito della categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari è disciplinata dall'art. 48 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229. Sulle contestazioni decide, sentiti i rappresentanti delle parti, il capo dell'ufficio.

Il consiglio notarile nel caso in cui non si raggiunga con le aziende di credito o con talune di esse l'intesa di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge, provvede, per i settori concordati, all'approvazione di vincolanti criteri di ripartizione.

Art. 9.

Cancellazione dall'elenco dei protesti

Il debitore che intende avvalersi della facoltà di cui al primo comma dell'art. 12 della legge ma non sia in grado di reperire il portatore del titolo, salvi i diritti inerenti al titolo protestato, può produrre, al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco dei protesti, in luogo del titolo quietanzato, un certificato di un'azienda di credito attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore. L'azienda di credito può svincolare il deposito unicamente al portatore che produca il titolo.

Art. 10.
Repertorio dei protesti
Versamenti alla Cassa nazionale del notariato

Il repertorio speciale, di cui all'art. 13 della legge, non è soggetto al controllo previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Per i versamenti dovuti alla Cassa nazionale del notariato si applicano le norme contenute nell'art. 17, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

Art. 11.
Disposizioni transitorie

La nomina a presentatore, conseguita ai sensi dell'art. 15 della legge, è titolo idoneo per ottenere successive nomine, anche dopo il periodo previsto dall'articolo medesimo.

Art. 12.
Entrata in vigore

Il presente regolamento di attuazione entrerà in vigore dopo trenta giorni da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1975, n. **291.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal comune di Castellaneta (Taranto), al prezzo simbolico di una lira, un appezzamento di terreno di mq 1085, alle condizioni e agli effetti specificati nell'atto di cessione stipulato nell'ufficio di segreteria del comune di Castellaneta in data 2 dicembre 1963, n. 387 di repertorio, da destinare alla costruzione di un centro permanente per la formazione professionale di lavoratori adulti nonché di giovani apprendisti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975, n. **292.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal comune di Ramacca (Catania), al prezzo simbolico di lire 37.300, un tratto di suolo comunale sito in piazza Italia e della estensione di mq 373, come da rogito di compravendita redatto dal segretario comunale in data 9 luglio 1967, n. 25 di repertorio, da destinare alla costruzione del centro addestramento della casa dei lavoratori di Ramacca.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della piro/betta « 24 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1922, pubblicato nel Foglio d'ordini ministeriale del 30-31 luglio 1922 dal quale risulta che la piro/betta « 24 », entrata in servizio con la caratteristica G.H. 46 e trasformata in betta, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5600 del 28 gennaio 1975 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La piro/betta « 24 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 28 febbraio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1975
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 168

(5500)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vittorio Gasparotto - Calzaturificio e conceria, in Bassano del Grappa, stabilimenti di Bassano del Grappa e Cartigliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta S.p.a. Vittorio Gasparotto - Calzaturificio e conceria, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Bassano del Grappa e Cartigliano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Vittorio Gasparotto - Calzaturificio e conceria, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Bassano del Grappa e Cartigliano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5697)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5695)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Anteo, in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Anteo di Pescara ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Anteo di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5692)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1975.

Nuovo prezzo del denaturante generale degli spiriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 20 del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto l'art. 118 del regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1938, che istituisce un nuovo denaturante generale degli spiriti e ne determina il prezzo;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1946, concernente la modifica del prezzo del predetto denaturante generale;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il prezzo del denaturante generale degli spiriti all'aumentato costo delle materie prime e dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Il prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti, di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1938, è fissato in L. 600 (seicento) per ogni litro per le spedizioni e consegne effettuate dal laboratorio chimico denaturanti dello Stato a partire dal 1° luglio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1975

Il Ministro: VISENTINI

(5703)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., stabilimento di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 agosto 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5691)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Leonardo, in Altopascio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Calzaturificio Leonardo, con sede in Altopascio (Lucca), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Leonardo, con sede in Altopascio (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5693)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac-David, in Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Mac-David, con sede e stabilimento in Cremona, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac-David, con sede e stabilimento in Cremona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5700)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria chimica farmaceutica del Basso Veronese, in Castagnaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Industria chimica farmaceutica del Basso Veronese di Castagnaro (Verona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria chimica farmaceutica del Basso Veronese di Castagnaro (Verona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5694)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gomma - Gomma S.p.a., stabilimenti di Meda e Lissone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Gomma - Gomma S.p.a., stabilimenti di Meda e Lissone (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gomma - Gomma S.p.a., stabilimenti di Meda e Lissone (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5696)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore ceramico operanti nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5699)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Aumento dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione a favore delle società S.I.R.M. e Telemar.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società S.I.R.M. per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947, e prorogato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1954, che determinò i contratti di tipo « A », « A-1 », « B » e « C », disciplinanti i rapporti tra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioeletriche pubbliche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con il quale fu approvato l'aumento del 20,97% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972, con il quale fu approvato l'aumento del 5,90% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale fu approvato l'aumento del 7,37% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1973;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1974, con il quale fu approvato l'aumento del 29,69% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1974;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, in data 25 novembre 1974, con le quali fu richiesta la revisione dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1974 e da avere effetto dal 1° gennaio 1975;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 26 febbraio 1975 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 32,13% con decorrenza dal 1° gennaio 1975;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 i contributi iniziali di impianto ed i canoni di noleggio e manutenzione, in vigore dal 1° gennaio 1974 vengono aumentati del 32,13% (trentadue e tredici per cento).

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « A » - « B » (allegato 1) e « A-1 » - « C » (allegato 2), le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

TABELLA *A* - *B*

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO TIPO « A »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1975.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di 1° impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	771.823	1.406.011
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.435.508	2.639.960
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.592.832	2.890.693
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	1.071.716	2.059.860
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	476.852	899.645
F	Ricevitori RT per onde medie	437.529	894.733
G	Ricevitori RT per onde corte	462.117	938.967
H	Ricevitori RT di emergenza . .	137.646	280.205
I	Radiogoniometri	899.645	1.533.831
L	Apparati di autoallarme	530.939	1.002.892
M	Manipolatori automatici	63.898	103.221
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	

TABELLA *A1* - *C*

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A1 »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1975:

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	260.543
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	511.277
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	530.939
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	467.029
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	108.144
F	Ricevitori RT per onde medie . . .	245.807
G	Ricevitori RT per onde corte	250.707
H	Ricevitori RT di emergenza	68.825
I	Radiogoniometri	191.721
L	Apparati di autoallarme	211.382
M	Manipolatori automatici	9.823
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	88.483
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	127.811

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Considerato che la commissione regionale per la manodopera agricola per la Toscana, costituita con decreto ministeriale del 15 marzo 1971, è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze la commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana, composta dai signori:

Cantucci dott. Mario, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Germani dott.ssa Giuliana, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente, in caso di assenza;

Mancini Valeriano, membro effettivo, Gatti Sergio membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Fiordelli dott. Enzo, membro effettivo, De Marzi dott. Alberto, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ulivieri dott. Luigi, membro effettivo, Vandelli dott. Fernando, membro supplente, rappresentanti dell'ente di sviluppo;

Baroncini Alberto, Donati Emilio, Ermini Pietro, Selmi Lauso, Marzi Vinicio, Quadretti Giovanni, Betti Sergio, Guidi Silvano, Francesconi Ubaldo, Falasconi Alessandro e Mariotti Rinaldo, membri effettivi, Provvedi Gastone, Barbetti Enzo, Barbato Nicola, Neini Giuseppe, Bonfanti Marcello, Bondi Icilio, Maccioni Giampaolo, Cheli Giovanni, Umiliati Enzo, Signorini Giancarlo e Mattei Francesco, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Ferraccioli dott. Camillo, Mannucci dott. Ettore, Eletti dott. Lorenzo, Bernardini per. agr. Silvano e Santoro Gennaro, membri effettivi, Cerutti geom. Aldo, Moretti dott. Umberto, Salusti dott. Eraldo, Semboloni dott. Giovanni e Pancrazi Gianfranco, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(5410)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano la commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia, composta dai signori:

Nicosia dott. Vito, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Nava Gandini dott. Gabriella, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Cebrelli Dante, membro effettivo, Cormegna Gilberto, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Longo dott. Luigi, membro effettivo, Meledandri dott. Ugo, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ghisio Gioacchino, Tansini Omobono, Campeggi Dario, Errati Guerrino, Dossena Luigi, Apostoli Pietro, Cattaneo Lorenzo, Brognoli Carlo, Gorini Albino, Tosi Luigi e Ferrari Colombano, membri effettivi, Grancini Alberto, Prati Angelo, Signorelli Mario, Inselvini Bortolo, Beccalli Cecilio, Caldara Giuseppe, Massini Pietro, Rossi Paolo, Galli Tullio, Soprani Sergio e Gallina Angelo, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Gualazzi dott. Arnaldo, Greci Enrico Lino, Mantovani dott. Agostini, Galla Mario e Vacatello Carmelo, membri effettivi, Belloni geom. Mansueto, Marengoni dott. Bruno, Casoli per. agr. Bruno, Cordara Angelo e Bianchi Alfonso, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(5409)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, composta dai signori:

Anitori dott. Alberto, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Vignolo per. agr. Andrea, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Terenziani Odisseo, membro effettivo, Bellone Giuseppe, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Dellanegra dott. Mario, membro effettivo, Cosentino dott. Elio, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Fiore Giacomo, Lanza Mario, Mandrino Antonio, Tencaioli Gaudenzio, Roj Ezio, Ferraris Raffaele, Pezzana Dante, Robotti Leopoldo, Nascimbene Luciano, Benedetto Mario e Marcomin Alfeo, membri effettivi, Biscussi Carlo, De Giovanni Giuseppe, Giannotti Mario, Parenti Lillio, Rossi Andrea, Capitani Anselmo, Miravalle Sandra, Pinton Lorenzo, Galli Beniamino, Aseglio Castagnot Vincenzo e Calvan Paul, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Varallo Stefano, Rabino rag. Giovanni, Pusterla perito agr. Bruno, Innocenti Giuseppe e Zanoni Walter, membri effettivi, Grappiolo dott. Ermenegildo, Innocenti cav. Ermanno, Calzoni dott.ssa Mariagrazia, Salusso Giovanni e Lucini Giovanni, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(5408)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rocca di Mezzo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale de L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, il comune di Rocca di Mezzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca di Mezzo;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Rocca di Mezzo è stata respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè di indubbio pregio panoramico ed ambientale sia per i caratteri naturali che per l'inserimento dell'opera dell'uomo; l'altipiano a quota di 1300 m s.l.m. circa circondato dai gruppi montuosi del Velino e del Sirente, che creano in molti e vari prospetti una delimitazione suggestiva di visuali, è per lunga tradizione apprezzato, di particolare perché riassume i caratteri del paesaggio di alta montagna arricchito dagli insediamenti umani (i paesi che vi si trovano sono fra i più elevati d'Italia); sull'altipiano sempre verdeggiante e in taluni periodi ricchissimo di fiori (narciso) si conserva una vegetazione di altitudine di particolare interesse scientifico. In particolare per il comune di Rocca di Mezzo, soggetto ad una notevole pressione di iniziative costruttive, gli abitati antichi e tradizionali del capoluogo e delle frazioni di Terranera e Rovere che polarizzano l'attenzione dell'osservatore rivolta sull'interno altipiano, meritano di essere tutelati nel loro insieme, anche per il pregio delle loro strutture costruttive; la piana con le sue naturali estensioni verso Valle Caldora e l'Anatella, con la naturale delimitazione dei rilievi montuosi e maestosi come il Sirente e ricchi di vegetazione come Monte Rotondo e Cima delle Cannelle, è nel complesso un insieme di eccezionale bellezza da ogni punto di osservazione, sia a breve che a lunga distanza, sia dal di fuori che dall'interno della zona considerata, sicché ogni sua parte è ad un tempo punto di vista e oggetto di osservazione;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rocca di Mezzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1*, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal punto di intersezione del limite del territorio comunale con la nuova strada Rocca di Cambio-Terranera in località Cerrili, si segue il confine del territorio comunale in direzione di Monte Rotondo e quindi seguendo le pendici di Monte Rotondo sulla quota di livello 1600 m sul mare si raggiunge la località Vado di Pezza, attraversando la quale si segue ancora la quota di livello 1600 sulle pendici di Monte delle Cannelle fino a raggiungere il limite del territorio comunale a confine con il comune di Ovindoli; indi si segue detto confine scendendo fino ad incontrare la strada statale n. 5-*bis* nei pressi del km 33 Vestina Sarentina. Si segue quindi la detta strada in direzione da Celano verso L'Aquila passando per Rovere fino all'incrocio con la strada Rocca di Mezzo-Secinaro, e si segue ancora quest'ultima strada fino al limite del territorio comunale sul confine col comune di Tione degli Abruzzi (costeggiando in tal modo la zona già sottoposta a vincolo nel 1968). Si segue quindi il confine del territorio comunale fino a Valle Cordora e quindi seguendo una mulattiera sul fondo di Valle Cordora si riesce sull'altipiano in località Prato della Corte e seguendo, ed in parte tagliando le pendici del rilievo montuoso che delimita l'altipiano si giunge a monte dell'abitato di Terranera che si circonda per una semicirconferenza con un raggio di 500 m fino a ritornare sulla strada Rocca di Cambio-Terranera che si segue in direzione verso Rocca di Cambio includendo nella zona sottoposta a protezione una fascia a monte di detta strada della profondità di 50 m e si ritorna così al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali de L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti de L'Aquila curerà che il comune di Rocca di Mezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 7 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA

Verbale n. 20

Oggi tredici febbraio millenovecentosettantaquattro, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia de L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico nel comune di Rocca di Mezzo;

(*Omissis*).

Il presidente illustra la proposta di sottoporre a vincolo la zona di rinomata bellezza che comprende la parte maggiore dell'altipiano delle Rocche, compresi gli abitati di Rocca di Mezzo, Terranera e Rovere, interposto tra altri settori dello stesso altipiano nei comuni di Rocca di Cambio e Ovindoli, per i quali è all'ordine del giorno della seduta odierna analoga proposta di vincolo, ed altra zona verso il Monte Sirente già assoggettata a vincolo con verbale n. 13 del 15 novembre 1968 tradotto in decreto ministeriale del 17 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 novembre 1971.

Il vice sindaco esprime parere contrario alla proposta di vincolo, perchè teme che questo vincolo limiti lo sviluppo edilizio nei centri abitati, che vorrebbe rimanessero esclusi.

Tutti gli altri membri esprimono il proprio parere favorevole.

(*Omissis*).

La zona da vincolare è così delimitata:

partendo dal punto di intersezione del limite del territorio comunale con la nuova strada Rocca di Cambio-Terranera in località Cerrili, si segue il confine del territorio comunale in direzione di Monte Rotondo e quindi seguendo le pendici di Monte Rotondo sulla quota di livello 1600 m sul mare si raggiunge la località Vado di Pezza, attraversando la quale si segue ancora la quota di livello 1600 sulle pendici di Monte delle Cannelle fino a raggiungere il limite del territorio comunale a confine con il comune di Ovindoli; indi si segue detto confine scendendo fino ad incontrare la strada statale n. 5-*bis* Vestina Sarentina. Si segue quindi la detta strada in direzione da Celano verso L'Aquila passando per Rovere fino all'incrocio con la strada Rocca di Mezzo-Secinaro, e si segue ancora questa ultima strada fino al limite del territorio comunale sul confine col comune di Tione degli Abruzzi (costeggiando in tal modo la zona già sottoposta a vincolo nel 1968). Si segue quindi il confine del territorio comunale fino a Valle Cordora e quindi seguendo una mulattiera sul fondo di Valle Cordora si riesce sull'altipiano in località Prato della Corte e seguendo, ed in parte tagliando le pendici del rilievo montuoso che delimita l'altipiano si giunge a monte dell'abitato di Terranera che si circonda per una semicirconferenza con un raggio di 500 m fino a ritornare sulla strada Rocca di Cambio-Terranera che si segue in direzione verso Rocca di Cambio includendo nella zona sottoposta a protezione una fascia a monte di detta strada della profondità di 50 m e si ritorna così al punto di origine.

(*Omissis*).

(5369)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1976, devono essere di metallo laminato a forma di rettangolo, con i lati rispettivamente di mm 23 e di mm 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro, entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine medesime al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1976;

b) imposta cani e indicazione della categoria;

c) numero progressivo per ciascuna categoria;

d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 200 (duecento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'interno
GUI

(5443)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Acerra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Acerra (Napoli), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Acerra (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5698)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Approvazione degli schemi di convenzione tra le regioni e le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e le case di cura private.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto l'art. 12 della predetta legge 17 agosto 1974, n. 386, che trasferisce alle regioni a statuto ordinario e speciale i compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti mutuo-previdenziali e prevede che le relative prestazioni siano erogate tramite gli enti ospedalieri nonchè, a seguito di convenzioni, tramite altri presidi di ricovero e cura pubblici e privati;

Visto l'art. 18 della legge stessa che dispone che le regioni stipulino le convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, nonchè, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero con le case di cura private;

Visto il citato art. 18, secondo comma, che prevede che le convenzioni che le regioni stipulano con gli istituti ed enti sopraindicati, devono essere conformi a schemi predisposti dal Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, sentite le regioni, ed approvati dal Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di predisporre, in relazione al tipo di assistenza erogata, quattro distinti schemi di convenzione per regolare i rapporti tra regione e università; tra regione e istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, distinguendo fra quelli aventi personalità giuridica di diritto pubblico e quelli aventi personalità giuridica di diritto privato; tra regioni e istituti ed enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132, art. 1, penultimo comma, e 26 novembre 1973, n. 817, per i dipendenti ospedali classificati e tra regione e case di cura private;

Ritenuto, altresì opportuno disciplinare i rapporti convenzionali tra regione e istituti ed enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132, art. 1, penultimo comma, e 26 novembre 1973, n. 817, per i dipendenti presidi di ricovero e cura non classificati, con il medesimo schema di convenzione previsto per le case di cura private, fermo restando il disposto del primo comma del richiamato art. 18 della legge 386;

Visti i quattro schemi di convenzione predisposti di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Sentite le regioni;

Decreta:

Sono emanati gli allegati schemi di convenzione ai quali le regioni, a termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, devono conformarsi nella stipula delle convenzioni con le Università; gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico; gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e le case di cura private.

I predetti schemi di convenzione saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi dello art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1975

SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE-UNIVERSITA

La regione . . . . rappresentata da . . . . e l'Università degli studi di . . . . rappresentata da . . . .

In ordine all'assistenza ospedaliera erogata dal/dai policlinico/i, gestito/i direttamente dall'Università, ed equiparato/i, ad ospedale regionale (o dalle cliniche e istituti di ricovero e cura gestiti direttamente dall'Università);

Stabiliscono quanto appresso:

Art. 1.

Il/i policlinico/i è/sono dotato/i di complessivi n. . posti letto (o le cliniche e gli istituti di ricovero e cura sono dotati di complessivi n. . . posti letto) distribuiti, in relazione alle singole unità di ricovero e cura, come da allegato *A*; di servizi speciali di diagnosi e cura come da allegato *B*.

Il personale medico che opera nel/nei policlinico/i è quello di cui all'allegato *C*.

Il personale sanitario non medico è quello di cui allo allegato *D*.

N. B. — Il personale di cui ai precedenti allegati va indicato nominativamente specificando la qualifica e le singole unità o servizi cui è assegnato.

Art. 2.

Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme di legge statali.

L'attività didattica deve essere svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove necessario, con il suo consenso.

L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona; deve essere svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Art. 3.

Ai fini della individuazione dei costi, l'università predispone, entro i termini previsti per i bilanci di previsione degli enti ospedalieri e sulla base di una motivata analisi dei costi, desunta anche dalla specificità delle prestazioni erogate, il piano finanziario relativo all'assistenza ospedaliera, che verrà sottoposto alla approvazione della regione. La regione che riscontri la necessità di chiarimenti può invitare, con ordinanza motivata, l'università a fornire, entro venti giorni dal ricevimento del piano finanziario, le notizie richieste; il termine per l'approvazione del piano finanziario è di quaranta giorni; decorso tale termine il piano finanziario dispiega tutti gli effetti.

La regione finanzia il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera che è costituito dalla somma degli oneri diretti e indiretti, ai sensi della vigente legislazione universitaria od ospedaliera.

Dal costo complessivo sono dedotte le spese relative alle prestazioni a pagamento connesse con l'assistenza ai paganti in proprio.

Sono da intendersi comprese tra le entrate per prestazioni a pagamento:

a) le somme a carico dell'assistito che chiede di essere ricoverato in classi diverse da quelle convenzionate con la regione;

b) le somme versate da paganti in proprio per degenze;

c) le somme versate da paganti in proprio per prestazioni ambulatoriali;

d) le somme introitate per il familiare accompagnatore del ricoverato;

e) . . . . ;

f) . . . .

Le spese relative sono calcolate forfettariamente nella misura del . . . . % delle entrate effettive spettanti all'amministrazione dell'università per le prestazioni a pagamento.

La spesa complessiva dell'assistenza ospedaliera, determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo, è suscettibile di aggiornamenti d'intesa tra la regione e l'università in rapporto a variazioni del costo desunte da indici ufficiali o in rapporto a casi di maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi o di contratti collettivi di lavoro sopravvenuti.

Gli aggiornamenti di cui al precedente comma del presente articolo dovranno essere richiesti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e definiti annualmente.

Art. 4.

La regione corrisponde le somme spettanti all'università per la spesa ospedaliera di cui all'articolo precedente secondo le modalità stabilite per gli enti ospedalieri e, comunque, con periodicità non eccedente il trimestre mediante il versamento, in tal caso, in ragione dei 3/12 del piano finanziario di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Le spese di trasporto sono a carico dell'assistito, o dell'ente assicurativo tenuto alla prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 6.

Le parti di comune accordo possono convenire che la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà devoluta a un collegio arbitrale composto da un rappresentante della regione, da un altro dell'università e dal presidente del locale tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente.

Le funzioni di segretario saranno esplicate da un funzionario designato dalla regione.

Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto e anche sulle spese, la sentenza arbitrale sarà soggetta soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 7.

La presente convenzione avrà inizio dal . . . . . e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

SCHEMA CONVENZIONI REGIONI-ISTITUTI DI RICOVERO E CURA RICONOSCIUTI A CARATTERE SCIENTIFICO

1. — *Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.*

Premesso

che gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, erogano anche assistenza ospedaliera,

La regione . . . . . . rappresentata da . . . .

e

L'istituto di ricovero e cura riconosciuto a carattere scientifico . . . . rappresentato da . . . .

Stabiliscono quanto appresso

in ordine all'assistenza ospedaliera erogata dall'istituto, a norma della legge 17 agosto 1974, n. 386:

Art. 1.

L'istituto è dotato di complessivi n. . . . . posti letto.

Art. 2.

Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme di legge statali.

L'attività didattica deve essere svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove necessario, con il suo consenso.

L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, deve essere svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Art. 3.

La regione si impegna a finanziare, con gli stessi criteri stabiliti in materia per gli enti ospedalieri dalla legge regionale, l'assistenza ospedaliera risultante dal bilancio di previsione e dalle eventuali variazioni, deliberati dall'istituto, previa intesa con la regione ed approvati dai competenti organi di controllo.

Il bilancio sarà predisposto entro i termini previsti per i bilanci degli enti ospedalieri e sulla base degli schemi indicati dalla regione.

Gli oneri relativi all'attività di ricerca applicata non potranno gravare sulle spese globali dell'assistenza stessa in misura superiore al 4 %.

N. B. — Gli istituti a carattere interregionale sono tenuti a predisporre distinti bilanci per i singoli stabilimenti di diagnosi e cura ed a concordare con le regioni interessate la ripartizione delle spese generali incidenti sul costo dell'assistenza erogata.

Art. 4.

La regione corrisponde le somme spettanti all'istituto per la spesa ospedaliera di cui all'articolo precedente, secondo le modalità stabilite per gli enti ospedalieri.

Art. 5.

Le spese di trasporto sono a carico dell'assistito o dell'ente assicurativo tenuto alla prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 6.

Le parti di comune accordo possono stabilire che la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà devoluta da un collegio arbitrale composto da un rappresentante della regione, da un altro dell'istituto e dal presidente del locale tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, oppure, con le medesime funzioni, da un funzionario del Ministero della sanità designato dal Ministro.

Le funzioni di segretario saranno esplicate da un funzionario designato dalla regione.

Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto e anche sulle spese; la sentenza arbitrale sarà soggetta soltanto alla impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 7.

La presente convenzione avrà inizio dal .
e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

2. — *Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato.*

Premesso

che gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, aventi personalità giuridica di diritto privato, erogano anche assistenza ospedaliera.

La regione . . rappresentata da . . .

e

L'istituto di ricovero e cura riconosciuto a carattere scientifico . . rappresentato da . . .

Stabiliscono quanto appresso

in ordine all'assistenza ospedaliera erogata dall'istituto, a norma della legge 17 agosto 1974, n. 386:

Art. 1.

L'istituto, che è dotato di complessivi n. . . . . posti letto, assicura l'assistenza ospedaliera secondo quanto prescritto per gli enti ospedalieri dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dai decreti del Presidente della Repubblica numeri 128 e 130 del 27 marzo 1969.

Art. 2.

Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme di legge statali.

L'attività didattica deve essere svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove necessario, con il suo consenso.

L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, deve essere svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Art. 3.

Per ogni giornata di degenza la regione corrisponde la diaria onnicomprensiva di L. . . determinata a norma del successivo art. 4, nonché l'eventuale diaria prevista dal quarto comma del presente articolo.

Non sono comprese nella diaria giornaliera le prestazioni integrative di carattere non sanitario, nonché le particolari condizioni di confort ambientale e di trattamento alberghiero che fanno carico direttamente agli assistiti ed il cui costo è stabilito come segue:

camera ad un letto con servizio autonomo L. . . . . . .
camera a due letti con servizio autonomo e l'uso del secondo letto riservato all'accompagnatore . . . . » . . . . . .
camera ad un letto senza servizio autonomo . . . . L. . . . . . .
camera a due letti per due degenti . . » . . . .
. . . .
(specificare le camere ed i servizi che comportano oneri per gli assistiti)

Gli oneri conseguenti al ricovero dell'accompagnatore dello assistito, sono a carico dell'assistito stesso.

Nel caso di ricovero di minore di mesi 12 l'onere relativo al vitto e alloggio del familiare accompagnatore è a carico della regione; la diaria per il vitto e l'alloggio viene concordata nella misura di L. . . . . . .

Qualora l'assistito chieda di essere ricoverato nelle camere riservate al libero esercizio dell'attività professionale, a termini dell'art. 43, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la regione corrisponderà all'istituto la diaria di cui al primo comma del presente articolo, che dovrà essere dedotta dall'ammontare complessivo dei compensi dovuti dallo assistito al momento delle dimissioni

In questo caso l'assistito, al momento del ricovero, sottoscriverà una dichiarazione da cui risulti che è a conoscenza dell'importo della diaria onnicomprensiva a carico della regione ai sensi del comma precedente e che ha preso visione del tariffario dell'ospedale.

Art. 4.

La diaria è deliberata dall'istituto, previa intesa con la regione, sulla base del costo complessivo dell'assistenza ospedaliera prestata agli infermi, nonché sulla base del numero dei posti letto, della durata media della degenza, dello stato delle strutture, attrezzature e servizi ospedalieri tenendo anche conto delle esigenze della programmazione ospedaliera regionale e della spesa media sostenuta dalla regione per il finanziamento di analoghi servizi in ospedali dipendenti da enti ospedalieri.

In ogni caso la diaria deve comprendere tutte le spese sostenute dall'istituto per la retribuzione del personale dipendente per la diagnosi, la cura ed il mantenimento degli infermi, nonché quelle necessarie per assolvere i compiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative a carico degli ospedali, oltre ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera, compresa quella derivante da mutui passivi contratti entro il 31 dicembre 1974.

Sono comprese, altresì, nella diaria le spese di gestione delle scuole autorizzate dalla regione per la formazione, l'addestramento ed aggiornamento del personale infermieristico, ausiliario e tecnico e le spese di gestione dei centri per malattie sociali e del lavoro autorizzati dalla regione per la parte non finanziata da altri interventi pubblici o privati nonché gli oneri conseguenti al tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificate dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Nella diaria dovranno anche essere comprese le spese per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere, per una quota non superiore al 4% della diaria determinata a norma dei precedenti commi.

Sono detratte dal costo complessivo dell'assistenza tutte le somme introitate dall'istituto per prestazioni a pagamento connesse con l'assistenza ospedaliera escludendo la quota per il fondo di riserva determinata annualmente dalla regione.

Gli oneri relativi all'attività di ricerca applicata non potranno gravare sulle spese globali dell'assistenza stessa in misura superiore al 4%.

Art. 5.

La diaria è aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con provvedimento dell'istituto d'intesa con la regione.

Art. 6.

Le giornate di degenza sono computate sulla base di quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una sola giornata qualunque sia stata l'ora del ricovero o della dimissione.

Art. 7.

Le spese di trasporto sono a carico dell'assistito o dell'ente assicurativo tenuto alla prestazione, salvo quanto previsto dallo art. 13 e dall'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 8.

La liquidazione delle competenze è effettuata dalla regione non oltre centoventi giorni dalla ricezione dell'estratto conto, sulla base delle contabilità riconosciute regolari.

Trascorso tale termine sono riconosciuti all'istituto gli oneri finanziari nella misura del . . %.

Art 9.

Le parti di comune accordo possono stabilire che la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà devoluta a un collegio arbitrale composto da un rappresentante della regione, da un altro dell'istituto e dal presidente del locale tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, oppure, con le medesime funzioni, da un funzionario del Ministero della sanità designato dal Ministro.

Le funzioni di segretario saranno esplicate da un funzionario designato dalla regione.

Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto e anche sulle spese; la sentenza arbitrale sarà soggetta soltanto alla impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 10.

La presente convenzione avrà inizio dal . s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE-ISTITUTI ED ENTI DI CUI ALLE LEGGI 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 (ART. 1, PENULTIMO COMMA) E 26 NOVEMBRE 1973, N. 817, PER I DIPENDENTI OSPEDALI CLASSIFICATI.

Premesso

che l'ospedale dipendente dall'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (ovvero l'ospedale di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817) . . è stato classificato a termini dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 « Ospedale . . . . . » con provvedimento di . datato . .

e che, quindi, è equiparato ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera pubblica agli ospedali di pari categoria dipendenti da enti ospedalieri,

La regione . . . . rappresentata da . .

e

L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto . . . (ovvero l'ospedale di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817) rappresentato da . .

Stabiliscono quanto appresso

in ordine ai rapporti connessi all'assistenza ospedaliera erogata dal predetto ospedale:

Art. 1.

L'ospedale alla data della presente convenzione è dotato di complessivi n. . . . . . posti letto distribuiti come da allegato *A* in relazione alle singole unità e servizi speciali di ricovero e cura ed in relazione alle camere di degenza comprese le camere riservate all'attività libero-professionale del personale sanitario.

Il personale medico in servizio presso l'ospedale è quello di cui all'allegato *B*.

Il personale non medico in servizio presso l'ospedale è quello di cui all'allegato *C*.

Art. 2.

Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano tutte le norme di legge previste per gli enti ospedalieri.

Art. 3.

L'ente si impegna a collaborare attivamente con la regione affinchè la durata della degenza sia, in ogni caso, mantenuta nello stretto limite indispensabile, impegnandosi a dimettere i pazienti non appena si trovino nella condizione di proseguire le cure a domicilio o ambulatoriamente.

In forza di questo impegno, l'ente dichiara la propria disponibilità a stipulare convenzioni con gli enti mutualistici nell'ambito del coordinamento previsto dall'art. 20 della legge 386 e delle leggi regionali di attuazione per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, per la organizzazione di servizi di spedalità diurna a tempo parziale e per la dimissione protetta dei pazienti.

Art. 4.

Per ogni giornata di degenza la regione corrisponde la diaria onnicomprensiva di L. . . . . determinata a norma del successivo art. 5, nonchè l'eventuale diaria prevista dal quarto comma del presente articolo.

Non sono comprese nella diaria giornaliera le prestazioni integrative di carattere non sanitario, nonchè le particolari condizioni di confort ambientale e di trattamento alberghiero che fanno carico direttamente agli assistiti ed il cui costo è stabilito come segue:

camera ad un letto con servizio autonomo L. . . . . . .

camera a due letti con servizio autonomo e l'uso del secondo letto riservato all'accompagnatore . . . . » . . . . . .

camera ad un letto senza servizio autonomo . . . . » . . . . . .

camera a due letti per due degenti . . » . . . . . .

. . . .

(specificare le camere ed i servizi che comportano oneri per gli assistiti)

Gli oneri conseguenti al ricovero dell'accompagnatore dell'assistito sono a carico dell'assistito stesso.

Nel caso di ricovero di minore di mesi 12 l'onere relativo al vitto e alloggio del familiare accompagnatore è a carico della regione; la diaria per il vitto e l'alloggio viene concordata nella misura di L. . . . .

Qualora l'assistito chieda di essere ricoverato nelle camere riservate al libero esercizio dell'attività professionale, a termini dell'art. 43, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la regione corrisponderà all'ente la diaria di cui al primo comma del presente articolo, che dovrà essere dedotta dall'ammontare complessivo dei compensi dovuti dall'assistito al momento delle dimissioni.

In questo caso l'assistito, al momento del ricovero, sottoscriverà una dichiarazione da cui risulti che è a conoscenza dell'importo della diaria onnicomprensiva a carico della regione ai sensi del comma precedente e che ha preso visione del tariffario dell'ospedale.

Art. 5.

La diaria è deliberata dall'ente, previa intesa con la regione, sulla base del costo complessivo dell'assistenza ospedaliera prestata agli infermi, nonchè sulla base del numero dei posti letto, della durata media delle degenze, dello stato delle strutture, attrezzature e servizi ospedalieri tenendo anche conto delle esigenze della programmazione ospedaliera regionale e della spesa media sostenuta dalla regione per il finanziamento di analoghi servizi in ospedali dipendenti da enti ospedalieri.

In ogni caso la diaria deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la retribuzione del personale dipendente per la diagnosi, la cura ed il mantenimento degli infermi, nonchè quelle necessarie per assolvere i compiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative a carico degli ospedali, oltre ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera, compresa quella derivante da mutui passivi contratti entro il 31 dicembre 1974.

Sono compresi altresì nella diaria le spese di gestione delle scuole autorizzate dalla regione per la formazione, l'addestramento ed aggiornamento del personale infermieristico, ausiliario e tecnico, e le spese di gestione dei centri per malattie sociali e del lavoro autorizzati dalla regione, per la parte non finanziata da altri interventi pubblici o privati, nonchè gli oneri conseguenti al tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Nella diaria dovranno essere anche comprese le spese per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere, per una quota non superiore al 4% della diaria determinata a norma dei precedenti commi.

Sono detratti dal costo complessivo dell'assistenza tutte le somme introitate dall'ente per prestazioni a pagamento connesse con l'assistenza ospedaliera escludendo la quota per il fondo di riserva determinata annualmente dalla regione.

Art. 6.

La diaria è aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con provvedimento dell'ente d'intesa con la regione.

Art. 7.

Le giornate di degenza sono computate sulla base di quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una sola giornata qualunque sia stata l'ora del ricovero o della dimissione.

Art. 8.

Le spese di trasporto sono a carico dell'assistito o dell'ente assicurativo tenuto alla prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 9.

La liquidazione delle competenze è effettuata dalla regione non oltre centoventi giorni dalla ricezione dell'estratto conto, sulla base delle contabilità riconosciute regolari.

Trascorso tale termine sono riconosciuti all'ospedale gli oneri finanziari nella misura del . . %.

Art. 10.

Le parti di comune accordo possono stabilire che la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà devoluta a un collegio arbitrale composto da un rappresentante della regione, da un altro dell'ospedale e dal presidente del locale tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, oppure, con le medesime funzioni, da un funzionario del Ministero della sanità, designato dal Ministro. Le funzioni di segretario saranno esplicate da un funzionario designato dalla regione.

Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto e anche sulle spese; la sentenza arbitrale sarà soggetta soltanto alla impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 11.

La presente convenzione avrà inizio dal
e resterà in vigore per la durata del piano regionale ospedaliero o, in mancanza, per un quinquennio e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo ove sei mesi prima della scadenza una delle parti non invii all'altra disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONI-CASE DI CURA PRIVATE O DIPENDENTI DA ISTITUTI ED ENTI DI CUI ALLE LEGGI 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 (ART. 1, PENULTIMO COMMA) E 26 NOVEMBRE 1973, N. 817.

Tra

La regione . . . rappresentata da . . .

e

La casa di cura privata (ovvero l'ente religioso di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 1, penultimo comma) e 26 novembre 1973, n. 817 . . rappresentata/o da .

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La regione . . . si avvale della casa di cura . . di proprietà di . . . .
e gestita da . . per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera entro i limiti e nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente accordo ha per oggetto i ricoveri nelle seguenti specialità e servizi . . per i quali la casa di cura è stata autorizzata con . . . .

Art. 2.

La casa di cura, in base ai servizi ed alle attrezzature di cui è dotata, è stata iscritta con provvedimento della regione, sentita un'apposita commissione costituita dalla regione stessa in cui sia assicurata la rappresentanza degli organismi associativi delle case di cura private, alla fascia funzionale . . . . di cui all'allegato 1 agli schemi di convenzione approvati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 e della relativa legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

La casa di cura, dotata complessivamente di n. . . posti letto, mette a disposizione degli assistiti della regione n. . . posti letto così distribuiti in relazione alle singole specialità convenzionate:

medicina generale posti letto n. . . .;
chirurgia generale posti letto n. . . .;
. . . . n. . . .

I posti letto sopra indicati sono così distribuiti, secondo la planimetria allegata in relazione alle camere di degenza:

camera a 1 letto n. . . .;
camera a 2 letti n. . . .;
camera a 3 letti n. . . .;
camera a 4 letti n. . . .;
camera a 5 letti n. . . .;
camera a 6 letti n. . . .

Il personale medico che opera nella casa di cura per le specialità convenzionate è quello di cui all'allegato *A*.

N. B. — Il personale medico va indicato nominativamente distinto per personale a rapporto di impiego e consulente, con la qualifica, la funzione e il servizio cui è addetto.

E' assicurata la seguente dotazione di personale sanitario non medico:

n. . . . (ostetriche, infermieri professionali, infermieri generici, tecnici di radiologia e di laboratorio, inservienti ed altro personale addetto alle attività sanitarie da specificare analiticamente, ripartito come da allegato *B*).

Le sostituzioni di personale medico, salvo casi di comprovata urgenza, possono essere attuate solo con personale di qualifiche equivalenti.

Tali sostituzioni vanno comunicate dalla casa di cura alla regione entro . . giorni e si intenderanno accettate ove la regione non si opponga motivatamente entro trenta giorni.

Il personale medico, come risulta da allegati, ha dichiarato che non si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti e si è impegnato a comunicare eventuali incompatibilità che dovessero insorgere.

Art. 3.

Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

La casa di cura si impegna affinchè la durata della degenza sia mantenuta nello stretto limite indispensabile tenendo conto, per quanto possibile, degli accertamenti effettuati precedentemente in altra sede e si impegna altresì a dimettere gli assistiti non appena si trovino in condizioni di proseguire le cure a domicilio o ambulatoriamente; nel caso in cui l'assistito per venire dimesso debba essere, per ragioni delle sue menomate condizioni fisiche o psichiche, accompagnato o trasportato, la casa di cura avvertirà i familiari ovvero le autorità competenti perchè vi provvedano.

In forza dell'impegno di cui al precedente capoverso, la casa di cura dichiara la propria disponibilità a stipulare convenzioni con gli enti mutualistici nell'ambito del coordinamento previsto dall'art. 20 della legge n. 386 e delle leggi regionali di attuazione per la erogazione di prestazioni ambulatoriali, per l'organizzazione di servizi di spedalità diurna, a tempo parziale, e per la dimissione protetta dei pazienti dandone contemporanea comunicazione, per conoscenza, alla regione.

Art. 5.

Nei casi di sospensione o interruzione di alcuni dei servizi sanitari essenziali la casa di cura è tenuta a darne comunicazione tempestiva alla regione; in tali casi la regione, previ accertamenti necessari, può autorizzare, in via temporanea, la casa di cura ad avvalersi di altre strutture pubbliche o private ovvero disporre la sospensione totale o parziale della convenzione fino al ripristino dei predetti servizi, provvedendo comunque, nel contempo, ad assicurare l'assistenza dei degenti.

Art. 6.

La regione corrisponde per ogni giornata di degenza la diaria annualmente concordata per la fascia funzionale di appartenenza, in relazione all'indirizzo assistenziale.

Le giornate di degenza vengono computate sulla base di quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

La regione corrisponde, oltre la diaria, per ogni ricovero e qualunque sia la durata della degenza il compenso ai sanitari fissato annualmente secondo la fascia funzionale di appartenenza, l'indirizzo assistenziale e il tipo di prestazione effettuata. Nella diaria e nel compenso sopra citato si intendono comprese tutte le spese sostenute dalla casa di cura per la diagnosi, la cura ed il mantenimento del ricoverato comprese nei limiti dei presidi previsti dalla fascia funzionale cui la casa di cura è stata assegnata, in ogni caso con esclusione dei pace-makers, .
il cui costo verrà rimborsato a parte dalla regione alla casa di cura, previa esibizione della documentazione di spesa.

Gli oneri conseguenti alla permanenza dell'accompagnatore del soggetto assistito sono a carico dell'assistito stesso.

Nel caso di ricovero di minore di mesi 12, l'onere relativo al vitto e all'alloggio del familiare accompagnatore è a carico della regione; l'onere giornaliero del vitto ed alloggio viene concordato nella misura di L. .

Non sono incluse nella diaria le prestazioni integrative di carattere non sanitario, nonchè le particolari condizioni di confort ambientale e di trattamento alberghiero, richieste ed eventualmente concesse dalla casa di cura, che fanno carico direttamente agli assistiti ed il cui costo è stabilito come segue:

1) camera ad un letto con servizio autonomo . . L. .
2) camera ad un letto senza servizio autonomo . . . »
3) camera a due letti con servizio autonomo ed uso del secondo letto per l'accompagnatore . . . »
4) camera a due letti per due degenti . »

(specificare le camere non convenzionate ed i servizi che comportano oneri per gli assistiti)

La casa di cura è tenuta a portare a conoscenza degli interessati il tariffario delle prestazioni integrative non sanitarie e dei particolari trattamenti alberghieri che deve essere sottoscritto per accettazione dagli stessi all'atto dell'ammissione.

La diaria convenuta nel presente articolo è comprensiva di ogni competenza per la compilazione di schede, la fornitura di dati statistici, notizie e delle eventuali copie delle cartelle cliniche richieste dalla regione nonchè delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 6-*bis*

La regione corrisponde per ogni giornata di degenza la diaria onnicomprensiva di L. . . che sarà aggiornata per gli anni successivi in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 7.

Le giornate di degenza vengono computate sulla base di quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione come una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

Nella diaria si intendono comprese tutte le spese sostenute dalla casa di cura per la diagnosi, la cura ed il mantenimento del ricovero con esclusione soltanto dei pace-makers, .
il cui costo verrà rimborsato a parte dalla regione alla casa di cura previa esibizione della documentazione di spesa.

Gli oneri conseguenti alla permanenza dell'accompagnatore del soggetto assistito sono a carico dell'assistito stesso.

Nel caso di ricovero di minore di mesi 12, l'onere relativo al vitto ed all'alloggio del familiare accompagnatore, è a carico della regione; l'onere giornaliero del vitto ed alloggio viene concordato nella misura di L. . .

Non sono incluse nella diaria le prestazioni integrative di carattere non sanitario, nonchè le particolari condizioni di confort ambientale e di trattamento alberghiero, richieste ed eventualmente concesse dalla casa di cura, che fanno carico direttamente agli assistiti ed il cui costo è stabilito come segue:

1) camera ad un letto con servizio autonomo L. . .
2) camera ad un letto senza servizio autonomo . » .
3) camera a due letti con servizio autonomo ed uso del secondo letto per l'accompagnatore » .

. . . .

(specificare le camere non convenzionate ed i servizi che comportano oneri per gli assistiti)

La casa di cura è tenuta a portare a conoscenza degli interessati il tariffario delle prestazioni integrative non sanitarie e dei particolari trattamenti alberghieri che deve essere sottoscritto per accettazione dagli stessi all'atto dell'ammissione.

La diaria convenuta nel presente articolo è comprensiva di ogni competenza per la compilazione di schede, la fornitura di dati statistici, notizie e delle eventuali copie delle cartelle cliniche richieste dalla regione nonchè delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 7.

Qualora l'assistito si avvalga di personale diverso da quello indicato all'art. 2, gli oneri conseguenti alle prestazioni professionali del personale scelto faranno carico direttamente all'assistito.

In questo caso la regione corrisponde alla casa di cura soltanto la diaria di cui all'art. 6 (o 6-*bis*) che dovrà essere dedotta dall'ammontare complessivo dei compensi dovuti dall'assistito al momento delle dimissioni.

A questo scopo l'assistito, al momento del ricovero, sottoscrive una dichiarazione da cui risulta che ha preso conoscenza dell'importo della diaria e dell'eventuale compenso sanitario a carico della regione e che gli stessi gli verranno accreditati sull'ammontare complessivo dei compensi a suo carico a norma del precedente comma.

Art. 8.

Per la durata della presente convenzione la diaria e gli eventuali compensi fissi per la fascia *C*, limitatamente alle spese dirette di gestione, saranno determinati entro il 30 settembre di ogni anno previa trattativa nazionale tra le regioni e le associazioni nazionali delle case di cura private che dovrà svolgersi presso il Ministero della sanità.

Per le case di cura collocate nelle altre fasce la diaria e gli eventuali compensi fissi saranno determinati successivamente sulla base di trattative regionali tenuto conto delle dotazioni di ciascuna casa di cura.

Art. 9.

La liquidazione delle competenze è effettuata dalla regione alla casa di cura **non oltre centoventi giorni dalla ricezione della contabilità mensile.**

Trascorso tale termine sono riconosciuti alla casa di cura gli oneri finanziari nella misura del . . . %.

Art. 10.

Nel caso di eventuali inadempienze alla presente convenzione, la regione è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse. Trascorsi . . . giorni dalla contestazione, qualora la casa di cura non abbia provveduto a sanare le inadempienze, la regione ha facoltà di sospendere la convenzione nel caso:

a) si determini una variazione delle strutture sanitarie che comporti l'attribuzione della casa di cura ad una fascia funzionale inferiore;

b) la riduzione numerica dell'organico del personale all'ultimo comma dell'art. 2 al di sotto dei minimi previsti per la fascia funzionale cui la casa di cura è iscritta.

Art. 11.

Le parti di comune accordo possono stabilire che la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante della regione, da un altro della casa di cura e dal presidente del locale tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, oppure, con le medesime funzioni, da un funzionario del Ministero della sanità, designato dal Ministro. Le funzioni di segretario saranno esplicate da un funzionario designato dalla regione.

Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto e anche sulle spese; la sentenza arbitrale sarà soggetta soltanto alla impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 12.

La presente convenzione ha la durata di anni tre ed entra in vigore il 1° gennaio 19 . . e termina il 31 dicembre 19 . . Essa si intende tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta da una delle parti due mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella prima applicazione la presente convenzione entra in vigore il 1° luglio 1975.

ALLEGATO 1

Criteri per l'assegnazione delle case di cura private alle fasce funzionali ai fini della corresponsione della diaria di degenza e dell'eventuale compenso ai sanitari curanti.

Le case di cura private, con le quali le regioni, per esigenze del servizio ospedaliero, stipulano convenzioni per il ricovero degli aventi diritto all'assistenza, vanno assegnate alle fasce funzionali *A-B-C-D* in relazione alle caratteristiche per ciascuna di seguito elencate:

Fascia funzionale D.

Vengono assegnate a detta fascia tutte le case di cura in possesso delle dotazioni riconosciute necessarie all'atto dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorità competente e non provviste di tutti i requisiti previsti dalla fascia *C*, purchè abbiano già stipulato convenzioni con enti mutualistici e previdenziali.

Fascia funzionale C.

Requisiti igienico-edilizi e servizi:

a) uno o più edifici esclusivamente destinati all'attività sanitaria;

b) congrua dotazione idrica giornaliera che garantisca il soddisfacimento di tutte le utenze specifiche della casa di cura;

c) camere di degenza, con illuminazione naturale, con non più di 4 posti letto; e, ove non sia possibile, con non più di 6 posti letto;

d) camere di degenza e sale di medicazione con temperatura assicurata rispettivamente non inferiore a 20° C ed a 22° C;

e) camere di degenza multiple con superficie non inferiore a mq 7 e, ove non sia possibile, a mq 6 per posto letto e camere di degenza singole con superficie non inferiore a mq 12 e, ove non sia possibile, a mq 9, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio di aria;

f) servizi igienici con rapporto non inferiore ad uno ogni 4 posti letto; e, ove non sia possibile, ogni 6 posti letto;

g) stanza per il medico di guardia;

h) locale di attesa per i visitatori;

i) locale per l'accettazione;

l) idonei locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;

m) adeguati impianti elevatori;

n) adeguati locali destinati a cucina, dispensa, impianto frigorifero per la conservazione degli alimenti, lavanderia e guardaroba; disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;

o) spogliatoio per il personale;

p) impianto di condizionamento dell'aria, senza ricircolazione, nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, da parto, di degenza degli immaturi e di rianimazione e di quelle destinate a terapie intensive . .);

q) impianto elettrico di emergenza per i servizi e le attrezzature essenziali (sale operatorie, da parto, di degenza degli immaturi, di rianimazione, di terapia intensiva ed emoteca);

r) adeguata attrezzatura di disinfezione e disinfestazione;

s) inceneritore;

t) servizio di assistenza religiosa per i ricoverati che la richiedano;

u) per l'applicazione delle misure per la protezione da radiazioni ionizzanti valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive disposizioni di legge in materia;

v) locali per isolamento temporaneo degli ammalati affetti da forme diffusive.

Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura:

a) articolazione di « unità funzionali » con almeno un raggruppamento di due o più « unità funzionali » per specialità omogenee mediche e chirurgiche;

b) « unità funzionali » costituite nel seguente modo:

medicina generale e chirurgia generale con non meno di 20 e non più di 30 posti letto;

specialità mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

specialità chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

specialità mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente ad una « unità funzionale » di medicina generale e chirurgia generale, con non meno di 10 e non più di 30 posti letto;

c) guardia medica permanente;

d) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e di almeno 2 per un numero di posti letto maggiore. Per le case di cura neuropsichiatriche fino a 100 posti letto è ammessa la dotazione di apparecchi portatili. Un apparecchio portatile con amplificatore di brillanza è obbligatorio, congiuntamente a quello fisso, per le case di cura che ricoverano malati chirurgici o traumatologici;

e) laboratori di analisi in grado di effettuare gli esami connessi alla specifica attività clinica esercitata;

f) emoteca;

g) un armadio farmaceutico;

h) per ogni raggruppamento di « unità funzionale »:

locale per visita e medicazioni;
locale di lavoro per il personale infermieristico;
locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
sala soggiorno;
locale per il personale di assistenza con relativi servizi igienici;
medicheria per malati chirurgici;

i) stanza riservata al personale medico;

l) per il ricovero di malati chirurgici:

due sale operatorie per i primi 50 posti letto, con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti letto, con illuminazione a lampada scialitica;
una sala per la preparazione e rianimazione dei malati;
una sala per la preparazione dei chirurghi;
un locale di sterilizzazione;
apparecchi per l'anestesia a circuito chiuso in relazione ai tavoli operatori;

m) per i ricoveri di ostetricia:

una sala da parto ogni 40 posti letto;
un locale per la preparazione del personale;
un locale, con attrezzature idonee, comprensivo di culla termostatica per l'assistenza ai neonati;
disponibilità di attrezzatura per il trasporto assistito del neonato in altro luogo di cura;

n) attrezzature e strumentario adeguati, in rapporto alla specifica attività specialistica esercitata con l'obbligo, comunque, di possedere:

elettrocardiografo;
elettrodiagnostica per la specialità di neurologia;
locale per svaghi, lactarium, idonee misure protettive antinfortunistiche e separazione tra divezzi e lattanti per la specialità di pediatria;
attrezzature per la rianimazione neonatale qualora coesista una unità funzionale di pediatria con una di ostetricia;
sala gessi per la specialità di traumatologia;
attrezzature di fisiopatologia respiratoria per la specialità di pneumologia;
attrezzature di diagnostica cardiovascolare per la specialità di cardiologia;
attrezzatura diagnostica per la specialità di oculistica e di otorinolaringoiatria.

Dotazione di personale:

a) Direttore sanitario.

Ogni casa di cura, dotata di oltre 150 posti letto, deve avere un direttore sanitario responsabile al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura, nella casa di cura privata stessa.

I requisiti necessari per l'esercizio della funzione di direttore sanitario responsabile sono i seguenti:

anzianità di laurea di almeno dieci anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio per cinque anni come medico con funzioni igienico-organizzative in casa di cura privata, vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio in una delle seguenti qualifiche: medico con funzioni igienico-organizzative in casa di cura privata, vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di

medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.

Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che, alla data del 1° luglio 1975, svolgono le funzioni di direttore sanitario responsabile presso case di cura private.

Nelle case di cura con un numero di posti letto inferiore a 150 le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un medico responsabile di un raggruppamento di «unità funzionali» ovvero ad un medico che sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive;

2) servizio per almeno tre anni come medico con funzioni igienico-organizzative in case di cura private ed ospedali.

Il direttore responsabile della casa di cura privata, oltre ad assolvere ai compiti previsti dall'art. 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ha le seguenti attribuzioni:

cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendo le eventuali variazioni;

controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro, contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

trasmette annualmente all'ufficio del medico provinciale un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato di cui all'art. 2, quarto comma, dello schema di convenzione regione-case di cura private nonché le successive variazioni;

vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

cura la tempestiva trasmissione all'I.S.T.A.T. e all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;

rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dalla amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sull'efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge;

vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

La direzione sanitaria deve comprendere locali e servizi adeguati all'espletamento delle attività ad essa connesse.

b) Medico responsabile.

Ogni raggruppamento di «unità funzionali», fino ad un massimo di 100 posti letto, deve avere un medico responsabile il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

anzianità di laurea di almeno dieci anni;

libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella discipina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che la comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero od universitario o in casa di cura privata nelle predette discipline per almeno cinque anni;

servizio ospedaliero od universitario o in casa di cura privata nelle discipline sopraindicate per almeno quattro anni.

Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che, alla data del 1° luglio 1975, svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

I medici che hanno la direzione del servizio di radiologia e del servizio di anestesia e rianimazione devono essere in possesso della relativa specializzazione.

I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche devono possedere la relativa specializzazione.

c) Medico aiuto.

Ogni raggruppamento di «unità funzionali», fino ad un massimo di 100 posti letto, deve avere un medico aiuto, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

anzianità di laurea di almeno sei anni;

libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che la comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero od universitario o in case di cura private nelle predette discipline per almeno cinque anni;

servizio ospedaliero od universitario o in case di cura private nelle discipline sopraindicate per almeno due anni.

Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che, alla data del 1° luglio 1975, svolgano le funzioni di medico aiuto presso case di cura private.

d) Medico assistente.

Ogni «unità funzionale» deve avere un medico assistente che abbia prestato almeno sei mesi di servizio ospedaliero od universitario o in casa di cura privata nella specialità esercitata nella «unità funzionale» cui è preposto.

Nel caso di esercizio di più specialità mediche o chirurgiche qualora il medico responsabile o l'aiuto medico non siano in possesso oltre che dei rispettivi requisiti anche di quelli relativi alle singole specialità cui sovraintendono, è obbligatorio che il medico assistente sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella specialità esercitata nella «unità funzionale» cui è preposto.

e) Medico dirigente del laboratorio di analisi.

Le case di cura con oltre 150 posti letto devono avere un medico dirigente del laboratorio di analisi che deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

libera docenza o specializzazione in microbiologia, igiene, analisi cliniche di laboratorio, anatomia ed istologia patologica; chimica biologica, parassitologia, patologia generale;

servizio come laboratorista in ospedali o in cliniche e istituti universitari o in case di cura private o in enti pubblici per almeno quattro anni.

Medico responsabile del laboratorio di analisi.

Le case di cura con un numero di posti letto inferiore a 150 devono avere un responsabile del laboratorio di analisi che deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

libera docenza o specializzazione in microbiologia, igiene, analisi cliniche di laboratorio, anatomia e istologia patologica, chimica biologica, parassitologia, patologia generale;

servizio come laboratorista in ospedali, o in cliniche e istituti universitari, o in case di cura private o in enti pubblici per almeno un anno.

f) Un responsabile del servizio di radiodiagnostica in possesso del titolo di libero docente o specialista in radiologia medica per le case di cura con più di 60 posti letto.

g) Un anestesista, per le case di cura con malati chirurgici, ogni 40 posti letto con obbligo anche della pronta reperibilità.

h) Almeno un infermiere capo-sala ogni 60 posti letto.

i) Almeno un'ostetrica capo-sala ogni 60 posti letto ostetrici.

l) Almeno un infermiere professionale o generico ogni 20 posti letto o di un'ostetrica per ogni 20 posti letto ostetrici per ciascuno dei due turni diurni.

m) Almeno un inserviente ogni 20 posti letto per ciascuno dei turni diurni.

n) Almeno una puericultrice ogni «unità funzionale» ostetrica.

o) Terapisti della riabilitazione per le case di cura che praticano attività riabilitativa, in numero tale da soddisfare le necessità assistenziali.

p) Un numero di infermieri, ostetriche ed inservienti per il servizio notturno, nel rapporto di almeno 1/3 di quello previsto nei precedenti punti l), m) ed n).

Per il personale sanitario ausiliario le dotazioni minime sopraindicate possono essere temporaneamente derogate a giudizio degli organi regionali competenti, qualora si dimostri *nell'ambito regionale* una insufficienza di personale diplomato.

Fascia funzionale B.

a) Possesso di tutti i requisiti richiesti per l'assegnazione nella fascia funzionale C.

b) Un infermiere professionale o generico ogni 15 posti letto ovvero un'ostetrica ogni 15 posti letto ostetrici per ciascuno dei due turni diurni.

c) Un inserviente ogni 15 posti letto per ciascuno dei due turni diurni.

d) Massofisiochinesiterapisti e fisioterapisti, per le case di cura che praticano attività riabilitativa, in numero tale da soddisfare le necessità assistenziali.

e) Un numero di infermieri, ostetriche ed inservienti per il servizio notturno, nel rapporto di almeno 1/3 di quello previsto nei precedenti punti b) e c).

Per il personale sanitario ausiliario le dotazioni minime sopraindicate possono essere temporaneamente derogate, a giudizio degli organi regionali competenti, qualora si dimostri nell'ambito regionale un'insufficienza di personale diplomato;

f) Almeno tre dei seguenti servizi di diagnosi e cura, per le case di cura polispecialistiche, ed almeno due per le monospecialistiche, in relazione alla specifica attività esercitate:

diagnostica isotopica;
terapia radiante (roengenterapia e plesioterapia ovvero alte energie);
attrezzatura per rianimazione con monitoraggio;
attrezzatura per l'esecuzione di esami istologici ed estemporanei;
attrezzatura per la terapia intensiva medica con monitoraggio;
fisiopatologia cardiovascolare;
fisiopatologia respiratoria;
radiodiagnostica intraoperatoria (apparecchio portatile ed attrezzatura completa per l'esecuzione di indagini radiologiche durante gli interventi chirurgici);
elettroencefalografia;
neurofisiopatologia;
neuroradiodiagnostica;
psicoterapia di gruppo;
diagnostica endoscopia (bronco, esofago, gastro, cisto, e rettoscopia);
emodialisi;
virologia;
terapia intensiva neonatale;
day-Hospital;
poliambulatorio (con idonei locali per ogni specialità esercitata nella casa di cura con attrezzatura e strumentario adeguati);
pronto soccorso (con idonei locali per la visita, la medicazione, l'attesa e con propri servizi igienici. Tali locali debbono essere accessibili dall'esterno con barella).

I predetti servizi devono disporre di personale medico, tecnico e ausiliario qualificato ed adeguato.

A questa fascia funzionale sono ascritte le case di cura che svolgono attività di altissima specializzazione per le quali il possesso dei requisiti di cui sopra si impone come necessario ed obbligatorio.

Fascia funzionale A.

a) Possesso di tutti i requisiti richiesti per l'assegnazione alla fascia funzionale C.

b) Possesso dei requisiti di cui ai punti b), c) e d) previsti per l'assegnazione alla fascia funzionale *B*.

c) Inoltre, in relazione alla specifica attività esercitata almeno 5 dei seguenti servizi di diagnosi e cura per le polispecialistiche e almeno 3 per le monospecialistiche:

diagnostica isotopica;
terapia radiante (roentgenterapia e plesioterapia ovvero alte energie);
attrezzatura per rianimazione con monitoraggio;
attrezzatura per l'esecuzione di esami istologici estemporanei;
attrezzatura per la terapia intensiva medica con monitoraggio;
fisiopatologia cardiovascolare;
fisiopatologia respiratoria;
radiodiagnostica intraoperatoria (apparecchio portatile ed attrezzatura completa per l'esecuzione di indagini radiologiche durante gli interventi chirurgici);
elettroencefalografia;
neurofisiopatologia;
neuroradiodiagnostica;
psicoterapia di gruppo;
diagnostica endoscopica (bronco, esofago, gastro, cisto e rettoscopia);
emodialisi;
virologia;
terapia intensiva neonatale;
day-Hospital;
poliambulatorio (con idonei locali per ogni specialità esercitata nella casa di cura ed attrezzatura e strumentario adeguati);
pronto soccorso (con idonei locali per la visita, la medicazione, l'attesa e con propri servizi igienici. Tali locali debbono essere accessibili dall'esterno anche con barelle).

d) Va valutato dagli organi regionali, in sede di assegnazione della casa di cura a detta fascia funzionale, il possesso di uno o più dei sottoelencati servizi:

dietetica;
assistenza sociale;
psicoprofilassi ostetrica;
impianto centralizzato dei gas medicali con distribuzione nelle camere di degenza.

(I predetti servizi devono disporre di personale medico, tecnico e ausiliario qualificato e adeguato).

e) Dotazione di un raggruppamento di « unità funzionali » di medicina, di uno di chirurgia e di almeno tre « unità funzionali » specialistiche aggregate, tra le quali, obbligatoriamente, l'ostetricia e ginecologia, qualora si tratti di casa di cura polispecialistica.

f) Camere di degenza con non più di 4 letti.

g) Una culla termostatica per ogni 10 posti letto ostetrici.

Criteri per l'attribuzione delle case di cura private alle fasce funzionali

Le case di cura private, per l'indirizzo delle attività sanitarie che in esse si svolgono, si differenziano in:

mediche (e specialità mediche);
chirurgiche (e specialità chirurgiche);
polispecialistiche (medicina ed eventuali specialità mediche e chirurgiche);
neuropsichiatriche;
pneumo-tisiatriche;
riabilitative;
per lungodegenti ecc.

Ciascuno degli indirizzi sopraelencati nell'assicurare uguali livelli qualitativi di assistenza sanitaria può comportare una diversificazione dei costi in relazione ai servizi disponibili ed alle diverse prestazioni extrasanitarie.

I criteri per l'assegnazione delle case di cura alle singole fasce funzionali hanno, tra l'altro, l'obiettivo di:

a) incentivare la qualificazione assistenziale delle case di cura, stimolando il potenziamento dei servizi ed il miglioramento degli organici;

b) promuovere la trasformazione delle case di cura sprovviste dei requisiti minimi nel campo dell'assistenza agli ammalati acuti, in settori operativi diversi (ospedale diurno, centri di assistenza ecc.).

L'attribuzione delle case di cura alle fascie funzionali avviene previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

La determinazione della diaria è effettuata con riferimento alla fascia funzionale C.

Pertanto, fatte uguali a 100, 110, 120, 100, 80, 120 e 80 le diarie delle case di cura della fascia funzionale C rispettivamente riferite agli indirizzi: medico, chirurgico, polispecialistico, neuropsichiatrico, peneumo tisiatrico, riabilitativo e per lungodegenti, le regioni stabiliranno gli incrementi e i decrementi percentuali relativi alle diarie (ed eventualmente ai compensi sanitari) delle altre fasce funzionali (v. allegato *A*).

ALLEGATO A

FASCE FUNZIONALI	INDIRIZZO						
	Medico	Chirurgico	Polispecialistico	Neuropsichiatrico	Tisiatrico	Riabilitativo	Lungodegenza
Fascia A (paraospedaliere)							
Fascia B (alta specialità - con servizi qualif.)							
Fascia C (dotate requisiti prescritti)	100	110	120	100	80	120	80
Fascia D (transitoria - senza tutti i requisiti prescritti per la Fascia C)							

(5801)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Disposizioni per il pagamento della integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1975.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 120/67 del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 10;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 666/75 del 4 marzo 1975, che fissa, fra l'altro, il prezzo minimo garantito per il grano duro per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1171/75 del 7 maggio 1975, che fissa, fra l'altro, il prezzo di intervento unico per il grano duro per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 457/75 del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 135/67 del Consiglio, relativo all'aiuto per il grano duro;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti d'intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Considerato che occorre emanare le norme integrative di esecuzione per l'applicazione nel territorio della Repubblica della regolamentazione comunitaria sopra richiamata ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1975;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1975, si osservano le disposizioni stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

La corresponsione dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto per le quantità di grano prodotte è condizionata alla presentazione della relativa domanda entro il termine fissato dal successivo articolo e alla constatazione che trattasi di cereale avente le caratteristiche minime di qualità previste per i casi di cessione all'organismo di intervento, e semprechè sia stata presentata, secondo le modalità e nei termini prescritti, la denuncia delle relative superfici investite;

Art. 3.

La domanda per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1975, nella misura di L. 2.135,64 a quintale, deve essere improrogabilmente presentata dai produttori interessati, in duplice copia, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia dove il grano è stato prodotto, entro il 31 agosto 1975, direttamente o a mezzo di raccomandata postale spedita entro tale data.

Per quanto concerne i produttori la cui azienda ricade nei comuni considerati territori montani dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni, detto termine è fissato improrogabilmente al 30 settembre 1975.

La domanda, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto, deve almeno contenere i seguenti elementi:

1) nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza del produttore;

2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

3) dati di individuazione del fondo nel quale è stato prodotto il grano duro (comune, località e denominazione del luogo di ubicazione del fondo stesso, con la indicazione del suo proprietario);

4) superficie aziendale investita a grano duro nella annata agraria 1974-75;

5) data e numero della ricevuta della denuncia di semina presentata ai sensi del decreto ministeriale 22 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 311 del 29 novembre 1974 e del decreto ministeriale 23 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 4 gennaio 1975;

6) notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura;

7) quantità e varietà del grano duro prodotto nella azienda e ripartizione fra eventuali compartecipanti dei quali debbono essere indicate generalità, residenza e rapporto di compartecipazione;

8) quantità di grano duro di spettanza del richiedente e di eventuali compartecipanti per la quale è stata chiesta l'integrazione di prezzo;

9) dichiarazione che trattasi di prodotto avente le caratteristiche minime di qualità stabilite per il caso di cessione all'intervento;

10) indicazione del magazzino ove il grano è conservato e, eventualmente, le destinazioni che il cereale ha avuto (generalità degli acquirenti, per il prodotto venduto; entro al quale il prodotto è stato conferito, per l'ammasso volontario).

Art. 4.

In ogni provincia, ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica domanda d'integrazione di prezzo per tutte le quantità di grano dallo stesso prodotte nella provincia.

Nel caso che il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda, per la parte di propria spettanza, facendo riferimento alla denuncia di semina a suo tempo presentata.

La domanda d'integrazione può essere presentata da uno solo dei partecipanti all'impresa agricola purchè sottoscritta anche dagli altri partecipanti secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 5.

Le generalità del produttore richiedente di cui al punto n. 1) dell'art. 3 del presente decreto debbono risultare da certificato di residenza, che può essere inviato anche successivamente alla presentazione della domanda.

Le domande d'integrazione debbono essere firmate per esteso dai richiedenti. Qualora il richiedente sia analfabeta egli dovrà apporre sulla domanda il segno di croce che deve essere convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Art. 6.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti d'intervento ad essa affidati con il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., la quale, ai fini della trattazione e definizione delle domande d'integrazione, si avvale, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144, degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione ed, eventualmente, degli enti di sviluppo agricolo.

Art. 7.

Nello svolgimento degli incarichi ad essi conferiti, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione ed, eventualmente, gli enti di sviluppo agricolo, sono assistiti da una commissione provinciale, nominata con decreto del prefetto, costituita:

1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in qualità di presidente;

2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di vice presidente;

3) dal funzionario tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che opera in collaborazione con l'I.S.T.A.T. e dal funzionario tecnico dello stesso ispettorato addetto alla sezione coltivazioni erbacee;

4) da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione;

5) dai capi degli uffici agricoli di zona operanti nella provincia;

6) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato o da un suo rappresentante;

7) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

8) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle provincie in cui operi l'ente stesso;

9) da tre rappresentanti di produttori di grano duro designati, con terne di nominativi, dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

10) da un rappresentante dei periti delle società assicuratrici operanti in agricoltura;

11) da un rappresentante delle imprese di mietitrebbiatura.

I rappresentanti di cui ai punti 9), 10) e 11, sono scelti dal prefetto.

In difetto di designazione, il prefetto potrà integrare la commissione nominando esperti tecnici.

Le adunanze della commissione sono valide con lo intervento della metà più uno dei membri escluso il presidente.

La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della commissione ad un funzionario direttivo o, in mancanza, della carriera di concetto dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione.

E' demandato alla commissione:

a) di esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati per l'espletamento dei compiti demandati per la corresponsione del beneficio, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) di esprimere pareri, in ordine alla determinazione delle quantità di grano duro ammissibili all'integrazione di prezzo per le domande nelle quali la quantità di prodotto indicata in domanda superi quella corrispondente alla quantità desumibile dall'applicazione dell'indice di resa indicativa;

c) di prendere cognizione, decadalmente, dei provvedimenti adottati in attuazione alla disciplina di erogazione ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, chiedendo, ove lo ritenga necessario, l'esecuzione di opportuni accertamenti, anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

d) di suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti che vengano, comunque, rilevanti nel corso della gestione;

e) di esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dall'ente di sviluppo;

f) di riferire, decadalmente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sull'attuazione della disciplina di erogazione nella provincia, precisando le concessioni di integrazione di prezzo decise a norma della disciplina stessa, gli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione ed i rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, gli abusi e gli illeciti eventualmente rilevati e le iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi;

g) di formulare proposte in ordine alle rese indicative di produzione di grano duro per ettaro e per singole zone produttive, la cui determinazione finale è adottata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione centrale prevista dal successivo art. 8.

Tali proposte devono pervenire al Ministero della agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il termine del 15 ottobre 1975.

Nelle seguenti province, nelle quali la produzione di grano duro ha importanza trascurabile, le funzioni della commissione provinciale sono attribuite al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura: Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Pordenone, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Art. 8.

Ai fini contemplati dalle disposizioni dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 135/67 del 13 luglio 1967, è affidato ad una commissione centrale, costituita con decreto ministeriale, il compito di:

a) esprimere pareri sulle proposte che le commissioni provinciali formulano, ai sensi dell'art. 7, comma sesto, lettera *g*), del presente decreto, in merito alle rese indicative di produzione di grano duro per ettaro e per singole zone di produzione;

b) formulare proposte in merito all'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali che debbono essere osservate per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro, con speciale riferimento a quelle che, previste dal presente decreto, concernono le attribuzioni in materia di accertamenti e di controlli demandate alle commissioni provinciali ed agli uffici liquidatori;

c) di esprimere pareri su questioni che comunque attengono alla disciplina della corresponsione dell'aiuto suddetto.

I pareri e le proposte della commissione sono comunicati, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Se gli organi e gli enti incaricati della definizione delle pratiche di corresponsione dell'integrazione di prezzo ravvisano la necessità di procedere a particolari controlli delle denunce di coltivazione e delle domande d'integrazione di prezzo con sopraluoghi presso le aziende interessate, l'integrazione di prezzo non potrà essere corrisposta se l'interessato non abbia consentito l'espletamento dei controlli anzidetti.

Accertamenti possono essere, altresì, espletati presso gli esercenti la trebbiatura o la mieti-trebbiatura sulle lavorazioni effettuate, anche mediante visione delle dichiarazioni annuali dei libretti di controllo e di quelli supplementari di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 agosto 1963.

Art. 10.

Coloro che non abbiano presentato, nei termini prescritti, la denuncia delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1974-75 o la domanda d'integrazione di prezzo prevista per la produzione 1975 decadono dal beneficio dell'integrazione stessa.

Qualora, per gravi comprovati motivi o per cause di forza maggiore, la domanda d'integrazione di prezzo venga presentata in ritardo rispetto ai termini prestabiliti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ne può disporre l'accettazione da parte degli uffici istruttori, a condizione che sia stata presentata tempestivamente la predetta denuncia delle superfici investite a grano duro.

Le domande intese ad ottenere il provvedimento di sanatoria, di cui al comma precedente, potranno essere prese in considerazione a condizione che le stesse siano state presentate entro il 30° giorno successivo a quello della concessione dell'evento invocato come grave motivo o causa di forza maggiore.

Art. 11.

Chiunque nella denuncia o nella domanda contemplate nel presente decreto espone scientemente dati o notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'integrazione di prezzo soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

DOMANDE DI CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO RACCOLTO NEL 1975

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di . . . .

Il sottoscritto (1) . . . nato a . . . il . . residente a . . . via . . . n. . . produttore di grano duro, in qualità di (2) . . . dell'azienda agricola denominata . . sita in agro di . località . . . . . . di proprietà (3) . . . . . . in relazione alla denuncia di semina presentata da (4) . . . . in data . . come da ricevuta n. . . . dichiara che in detta azienda sono stati prodotti i seguenti quantitativi di grando duro nel 1975:

quintali . . . di varietà . . . . su ettari . .
quintali . . di varietà . . . . . . su ettari . . .
quintali . . di varietà . . . . . . su ettari .
Totale q.li . . . . Totale ettari . .

La trebbiatura è stata effettuata in . . (5) nei giorni . . . . . da . . . . . (6).

Il grano prodotto è stato così ripartito tra i seguenti compartecipanti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Qualifica	Quintali
.	. . . .	. . . . .	. . .	. . . .
	. .	. . . .	. . . .	. . .
. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . . .

Ai sensi del decreto ministeriale . . 1975 chiede che l'integrazione di prezzo (corrispondente a lire 2.135,64 a q.le) gli venga corrisposta per quintali . . . (7), di cui quintali . . . . di sua spettanza e quintali . . . . di spettanza dei seguenti compartecipanti (8):

Cognome e nome dei compartecipanti	Quintali
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

Il sottoscritto dichiara che i quantitativi di grando duro per i quali viene chiesta l'integrazione hanno le caratteristiche minime di qualità stabilite per la cessione all'organismo d'intervento e che alla data della presente domanda hanno avuto la seguente destinazione:

quintali . . . . . in magazzini siti in . . . .
(precisare l'ubicazione)
quintali . . ceduti ai seguenti acquirenti (9):
— . . . . — . . . .
— . . . — . . . .

Il sottoscritto allega o si riserva di presentare il proprio certificato di residenza (10) e dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

. ., addì 1975

Firma dei compartecipanti (11)
— . . . .
— . . . .
— . .

Firma del richiedente
. . . .

---

(1) Indicare cognome e nome del richiedente.
(2) Specificare la qualifica del richiedente, quale: proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziale o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.
(3) Specificare «del dichiarante» oppure a chi è intestata la proprietà e relativo luogo di residenza.
(4) Indicare cognome e nome del conduttore dell'azienda che ha presentato la denuncia di semina.
(5) Indicare comune e località.
(6) Indicare le generalità del trebbiatore o notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura o mietitrebbiatura.
(7) Indicare il quantitativo in cifre e in lettere.
(8) Indicare nome e cognome dei compartecipanti (coloni, mezzadri, ecc.) per i quali viene chiesta l'integrazione.
(9) Indicare i quantitativi conferiti agli ammassi volontari o ceduti all'organismo di intervento o corrisposti a titolo di canone in natura al proprietario del fondo o venduti a terzi, specificando in ogni caso generalità e residenza degli acquirenti.
(10) Cancellare la parte che non interessa.
(11) Solo nel caso che l'integrazione sia richiesta anche per i compartecipanti. Qualora la domanda sia presentata separatamente dal compartecipante, questi deve firmare sotto la dicitura «firma del richiedente».

N.B. — Il compartecipante che presenta domanda separata per la quota di sua spettanza può omettere le indicazioni relative al quantitativo complessivamente prodotto nell'azienda e, nella ripartizione delle quantità prodotte tra i diversi compartecipanti, può indicare solo i dati relativi alla quota di sua spettanza.

(5769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima e della seconda cattedra di matematica finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino sono vacanti la prima e la seconda cattedra di matematica finanziaria, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5783)

Vacanza di due cattedre universitarie nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa sono vacanti le seguenti cattedre:

1) matematiche complementari;
2) chimica analitica strumentale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5784)

Vacanza della cattedra di storia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di storia economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5785)

Vacanza di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona (Rettifica).

Viene annullato l'avviso di vacanza di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 21 giugno 1975, in quanto lo stesso avviso è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 28 aprile 1975.

(5888)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Francesca Bulferi, nata a Roma il 4 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 14 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5395)

Il dott. Sergio Ragni, nato a Perugia il 9 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Perugia il 18 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5386)

Il dott. Luigi Albanello, nato a Venezia il 9 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Padova il 19 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5381)

La dott.ssa Maria Consigli, nata a Milano il 4 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 24 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5382)

Il dott. Leonardo Coviello, nato a Melfi (Potenza) il 1° giugno 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Torino il 24 ottobre 1974.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5383)

Smarrimento di diploma originale in educazione fisica

La sig.ra Zaira Maria Padovan, nata a S. Stino di Livenza (Venezia) il 9 ottobre 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma il 16 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(5387)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1975, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 387, è stato accolto, limitatamente alla mancanza di motivazione circa la gravità dei fatti posti a base della punizione disciplinare, il ricorso straordinario prodotto in data 6 novembre 1967 dal prof. Boris Tommasi avverso la « censura » inflitta dal provveditore agli studi di Trieste.

(5380)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nell'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, relativo all'autorizzazione all'associazione provinciale allevatori di Vicenza ad acquistare un appezzamento di terreno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 4 luglio 1975, in luogo di: « al prezzo di L. *12.784.000* », leggasi: « al prezzo di L. *127.784.000* ».

(5344)

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cagliari

Con decreto ministeriale 6 giugno 1975, n. 1263, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Cagliari, in Cagliari, viale Monastir n. 50, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(5396)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 9 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	638,30	638,30	638 —	638,30	638,20	638,25	638,25	638,30	638,30	638,30
Dollaro canadese	619,30	619,30	617,70	619,30	619,24	619,20	619,05	619,30	619,30	619,30
Franco svizzero	250,20	250,20	249,90	250,20	250,61	250,20	250,04	250,20	250,20	250,20
Corona danese	114,58	114,58	114,40	114,58	114,58	114,55	114,60	114,58	114,58	114,58
Corona norvegese	127 —	127 —	126,90	127 —	127,01	127,05	126,995	127 —	127 —	127 —
Corona svedese	159,59	159,59	159,60	159,59	159,62	159,60	159,70	159,59	159,59	159,59
Fiorino olandese	257,38	257,38	256,80	257,38	257,59	257,35	257,56	257,38	257,38	257,38
Franco belga	17,815	17,815	17,8170	17,815	17,811	17,80	17,825	17,815	17,815	17,81
Franco francese	154,82	154,82	154,58	154,82	154,71	154,80	154,88	154,82	154,82	154,82
Lira sterlina	1407,50	1407,50	1409 —	1407,50	1416,23	1407,50	1407,75	1407,50	1407,50	1407,50
Marco germanico	266,55	266,55	266,85	266,55	266,54	266,50	266,58	266,55	266,55	266,55
Scellino austriaco	37,80	37,80	37,75	37,80	37,79	37,80	37,79	37,80	37,80	37,80
Escudo portoghese	25,74	25,74	25,81	25,74	25,711	25,75	25,80	25,74	25,74	25,74
Peseta spagnola	11,278	11,278	11,28	11,278	11,275	11,28	11,2850	11,278	11,278	11,27
Yen giapponese	2,158	2,158	2,16	2,158	2,158	2,15	2,159	2,158	2,158	2,15

Media dei titoli del 9 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	96,025
Redimibile 3,50% 1934	99,375
» 3,50% (Ricostruzione)	88,125
» 5% (Ricostruzione)	97,475
» 5% (Riforma fondiaria)	91,85
» 5% (Città di Trieste)	91,10
» 5% (Beni esteri)	89,525
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	81,325
» 5,50% » » 1968-83	80,95
» 5,50% » » 1969-84	80,45
» 6% » » 1970-85	82,55
» 6% » » 1971-86	81,625
» 6% » » 1972-87	80,90
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,05
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,125
» 5% (» 1° aprile 1978)	89,475
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,30
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,95
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	82,825
» poliennali 7% 1978	94,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	638,275
Dollaro canadese	619,175
Franco svizzero	250,120
Corona danese	114,590
Corona norvegese	126,997
Corona svedese	159,645
Fiorino olandese	257,365
Franco belga	17,820
Franco francese	154,850
Lira sterlina	1407,625
Marco germanico	266,565
Scellino austriaco	37,795
Escudo portoghese	25,770
Peseta spagnola	11,282
Yen giapponese	2,158

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 9 luglio 1975, relativi al giorno 4 luglio 1975, deve essere effettuata la seguente rettifica: Marco germanico da Lit. *266,37* a Lit. *266,375*.

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano particolareggiato del comune di Bergamo

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14381, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Bergamo con deliberazione consiliare 9 aprile 1974, n. 119.

(5338)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bollate

Con deliberazione della giunta regionale 11 marzo 1975, numero 12712, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bollate (Milano), adottata con deliberazioni consiliari 2 dicembre 1969, n. 120 e 19 dicembre 1973, n. 268.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 23 giugno 1972, n. 118.

(5335)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Bergamo

Con deliberazione della giunta regionale 14 aprile 1975, numero 14020, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bergamo, adottata con deliberazione consiliare 9 aprile 1974, n. 119, relativa alla zona Loreto-Carducci.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale, e di cui alla delibera di G. M. 8 ottobre 1974, n. 1235.

(5333)

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1975, numero 14025, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bergamo, adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1973, n. 202, relativa alla zona «La Campagnola».

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla suddetta variante al piano regolatore generale, e di cui alla deliberazione consiliare 20 marzo 1974, n. 163.

(5334)

Variante al piano di zona del comune di Tavazzano con Villavesco

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14379, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Tavazzano con Villavesco (Milano). Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5337)

Variante al piano di zona del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, numero 11609, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Milano in zona corso Garibaldi. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5336)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale 9 maggio 1975, n. 1451 **(resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 3 giugno 1975, con atto n. 3214/3180), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Ferrara, adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 25 giugno 1973, n. 2 del 2 luglio 1973 e n. 2 del 9 luglio 1973.**

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5275)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 marzo 1975 dal sig. Bozic Giuseppe, nato a Pirano (Pola) il 4 luglio 1927, residente a Trieste, in via Carlo Buttazzoni, 14, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma di Bossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Božič Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Bossi.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Božič » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Maria Persico, nata a Grisignana (Pola) il 2 febbraio 1932, a seguito del matrimonio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 giugno 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(5339)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentoquindici posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 23 aprile 1975;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 140, che modifica l'art. 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentoquindici posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguita la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e per gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

2) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e successive modificazioni;

3) di anni 5 per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

5) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 55, di cui al n. 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita e poi quello del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla firma ed alla fotografia del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio e dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia, per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengano ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura: l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove obbligatorie d'esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Disposizioni particolari e convocazione dei candidati

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi al palazzo dei congressi all'E.U.R., via Civiltà del lavoro n. 23, Roma, nei seguenti giorni:

i concorrenti, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A *alla* L, *il 26 gennaio 1976, dalle ore 9 alle ore 12,30;*

i concorrenti, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M *alla* Z, *il 27 gennaio 1976, dalle ore 9 alle ore 12,30,*

per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento con l'unito foglio contenente disposizioni relative al concorso;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale, a meno che rinunzino alla consultazione dei testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove di esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esami, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 11.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dei congressi all'E.U.R., via Civiltà del lavoro n. 23, nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 1976, con inizio alle ore 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono la idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 318

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . . .

Il sottoscritto dott. . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita e poi quello del coniuge), chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentoquindici posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 12 luglio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . a . . . . (1);

b) è residente a . . . ., via . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . ., via . . . ., pretura di . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) non ha riportato condanne penali e che non ha procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . . . . presso l'università degli studi di . . . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5);

Firma . . . . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 30° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(5824)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di addetto tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 8 allegata al verbale n. 8 dell'11 ottobre 1974 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Presidente:

Toti dott. Leonardo, dirigente superiore con funzioni di capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Membri:

Orfei prof. Zeffirino, dirigente superiore nel ruolo della carriera dei dirigenti tecnici dei laboratori di veterinaria dello Istituto superiore di sanità;

Nicoli ing. Marcello, primo dirigente nel ruolo della carriera dei dirigenti tecnici dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Simeoni Maria Teresa, assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Araco Antonio, assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto suddetta.

Assistente per la prova pratica:

Cuozzo Giuseppe, addetto tecnico capo nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto predetto.

Segretario:

D'Ambrosio Ermanno, segretario principale nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto predetto.

Membri supplenti:

Boniforti prof. Cesare, primo dirigente nel ruolo della carriera dei dirigenti tecnici dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Tiecco prof. Gianfranco, primo dirigente nel ruolo della carriera dei dirigenti tecnici dei laboratori di veterinaria dello Istituto predetto;

Capasso Aldo, assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Arangio Ruiz Guido Alberto, assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto suddetta.

Assistente supplente per la prova pratica:

Palladino Amleto, addetto tecnico capo nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto predetto.

Segretario supplente:

Ferrantelli Roberto, segretario nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto predetto.

Ai componenti della commissione non verrà corrisposto alcun compenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 della legge 7 agosto 1973, n. 519 e dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1975
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 242

(5492)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto pari numero, in data 19 dicembre 1974, con il quale si è provveduto ad assegnare le sedi ai vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico vacanti in provincia al 30 novembre 1971;

Vista la dichiarazione del dott. Carmelo Conti, che rinuncia alla sede di Venezia, 2° circondario, a lui assegnata, ed a tutte le altre sedi poste a concorso, nonchè la dichiarazione del dott. Antonio Donadini, vincitore della sede di Venezia, 5° circondario, che rinuncia a detta sede esprimendo la preferenza per la sede di Venezia, 30° circondario (Favaro Veneto), posta a concorso e non assegnata;

Ritenuto, in base all'ordine di preferenze espresse in domanda ed ai risultati del concorso, di poter accogliere la richiesta ultimamente espressa dal dott. Donadini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

A modifica del precedente decreto pari numero, in data 19 dicembre 1974, il dott. Antonio Donadini viene dichiarato vincitore della condotta di Venezia, 30° circondario (Favaro Veneto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 11 giugno 1975

Il medico provinciale f.f: GHIO

(5278)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni numeri 190, 74, 11 e 12 rispettivamente in data 24 maggio 1975, 28 giugno 1975, 27 gennaio 1975 e 27 gennaio 1975, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:

un posto di primario del servizio di cardiologia strumentale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia per il servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Le modalità ed i requisiti per la partecipazione ai suddetti concorsi sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e contenuti nei relativi bandi che gli interessati potranno eventualmente richiedere alla segreteria generale dell'ente.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5794)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751840)